

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I PAGLIACCI

Titolo 1 – Costituzione e forma giuridica

Articolo 1

E' costituita l'Associazione di Volontariato "I PAGLIACCI.", più avanti chiamata per brevità "Associazione", con sede legale in Piediluco- Terni, Strada di Mazzelvetta 23

Articolo 2

L'Associazione ha autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e funzionale.

Articolo 3

L'Associazione è apolitica ed apartitica, agisce in forma autonoma pur potendo cooperare e collaborare sul piano locale, regionale, nazionale e mondiale con altri circoli, associazioni, gruppi ed istituzioni che condividano le finalità dell'associazione stessa o che concordino su singoli programmi od iniziative.

Titolo 2 – Scopo ed oggetto sociale

Articolo 4

L'associazione operante prevalentemente nel settore

- *Attività sociali;*

persegue le seguenti finalità:

la finalità dell'associazione è quella di poter aiutare bambini con patologie di vario tipo, autismo, lievi e medi ritardi mentali disagio sociale, ricovero ospedaliero e attività di sensibilizzazione negli Istituti Scolastici.

A tale scopo svolge le seguenti attività:

- *1. con bambini di diverse disabilità.*
- *2. Pagiaccio di corsia negli Ospedali*
- *3. Attività di beneficenza*
- *4. Attività Formative*
- *5 Raccolta Fondi*

Articolo 5

L'Associazione si atterrà, per il conseguimento degli scopi statutari, ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative,

gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente). Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei conti e Collegio dei Probiviri) sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali sono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in cui le nomine sono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri di Organi Sociali devono essere soci; i membri del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri possono essere eletti anche tra estranei all'associazione.

Articolo 6

L'Associazione si impegna a non svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 4, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo 3 – I Soci

Articolo 7

Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori, onorari ed ordinari. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'Atto costitutivo; Soci onorari sono coloro alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo; Soci ordinari coloro che si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, sono comunque esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

I soci onorari restano tali sino alla rinuncia, per iscritto, degli interessati o a diversa delibera motivata dell'Assemblea.

Articolo 8

Possono aderire all'Associazione "I PAGLIACCI.": *tutti i cittadini* che si riconoscano nelle finalità dell'associazione e ne condividano i progetti e i programmi. Coloro che intendano aderire all'Associazione presentano specifica domanda al Presidente, il quale, sentito il Consiglio/Comitato direttivo, riconosce la qualifica di socio al richiedente con proprio atto

Il Presidente può, con motivazione scritta, non concedere la qualifica di socio ad un richiedente, il quale potrà fare ricorso scritto avverso il provvedimento entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

La prima assemblea convocata in via ordinaria o straordinaria si pronuncerà in via definitiva. Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi

diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'associazione.

Articolo 9

La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni volontarie, per atto disposto dal Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, nel caso di:

- violazioni dello statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni degli organi sociali
- mancato pagamento delle quote sociali annuali
- comportamenti contrari alle finalità associative
- inattività prolungata

Il Presidente o il Vicepresidente provvedono ad annotare nell'apposito "Libro dei Soci" la radiazione del socio stesso. Il socio non ancora radiato, che non sia al corrente con il pagamento delle quote dovute, pur rimanendo socio a tutti gli effetti, non ha diritto a partecipare alle attività sociali. Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può anche solamente richiamare o sospendere temporaneamente un socio dall'Associazione, nel caso non ravvisi nel comportamento dello stesso gli estremi per la radiazione.

Il socio potrà fare ricorso scritto contro il provvedimento di radiazione o sospensione entro 10 giorni dalla notifica e la prima Assemblea convocata in via ordinaria o straordinaria si pronuncerà in via definitiva.

Articolo 10

Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali che non siano temporaneamente sospesi hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci *ed i loro familiari* hanno diritto a frequentare i locali sede dell'Associazione, ad utilizzarne le attrezzature interne ed esterne ed a partecipare alle attività e manifestazioni promosse nel rispetto delle finalità e del regolamento interno.

Articolo 11

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché al pagamento della quota sociale annuale.

Si impegnano inoltre a conformare il proprio operato alle finalità generali dell'Associazione, evitando qualsiasi comportamento in contrasto con le medesime.

Il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'Associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci, se non tramite il Collegio dei Probiviri.

Articolo 12

Le quote sociali sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità. In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Articolo 13

L'azione *educativa, culturale, sociale*, che i soci svolgono ed i comportamenti che assumono devono essere caratterizzati da competenza e capacità. I soci direttamente impegnati come promotori delle attività e come formatori dell'Associazione accettano di partecipare ai momenti di formazione e di autoformazione che l'Associazione pone in essere. Ciò affinché si abbia un'adeguata capacità di lettura degli interessi, dei problemi e delle proposte di intervento degli associati.

Art.14

L'associazione pur riconoscendo il principio della prevalenza dell'attività dei soggetti aderenti, potrà comunque avvalersi, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, di prestazioni volontarie e/o retribuite rese da soggetti non aderenti, sempre che si tratti di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione stessa oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

Titolo IV – Organi sociali e compiti

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea dei soci;
- B) il Consiglio direttivo
- C) il Collegio dei revisori dei conti;
- D) il Collegio dei saggi o probiviri.

Articolo 16

L'Assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Presidente dell'Associazione, il quale la presiede.

In seduta ordinaria è convocata di norma ogni anno dal Presidente, sentito il Consiglio direttivo, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile, e tutte le volte che il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, la metà dei soci aventi diritto al voto lo richieda.

Compiti dell'Assemblea:

- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- approvazione delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei

Revisori dei conti;

- approvazione dei programmi annuali di attività;
- approvazione/modifica/revoca dei regolamenti interni;
- deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione;
- elezione degli Organi sociali;
- elezione della commissione elettorale, composta da almeno 5 membri, la quale propone i nomi dei candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato;
- nomina dei soci onorari in base a proposta del Consiglio Direttivo;

In seduta straordinaria è convocata:

- su richiesta motivata del Consiglio direttivo;
- su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.

Detta Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Compiti dell'Assemblea:

- deliberazione di eventuali modifiche statutarie;
- deliberazione dello scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca della Sede sociale almeno quindici giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati: giorno, ora e sede della prima convocazione, giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione, ordine del giorno, elenco dei soci radiati, eventuali deleghe, la lista degli aspiranti alle cariche nel caso di elezione degli organi sociali. L'Assemblea ordinaria è valida se sono presenti almeno il 50% più uno dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci.

Essa delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, con votazione a scrutinio segreto o palese, con la maggioranza semplice dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno i 2/3 dei soci aventi diritto in prima convocazione, il 50% in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci per le convocazioni successive. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei 2/3 dei presenti nel primo caso, la maggioranza semplice negli altri.

Tutte le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri eletti tra i soci in regola con il pagamento della

quota associativa annuale.

Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese e in seduta straordinaria tutte le volte che verrà richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni con possibilità di rielezione dei componenti. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Revisore e/o Proboviro. Compiti del Consiglio:

- *elezione al suo interno ed a maggioranza assoluta dei voti del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario - Tesoriere;*
- *ammissione di nuovi soci*
- amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo
- predisposizione della Relazione annuale
- radiazione dal Consiglio di quei membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso, i quali verranno sostituiti dai primi soci supplenti eletti dall'Assemblea;
- deferimento al Collegio dei Proboviri dei soci in caso di loro indisciplina o condotta scorretta;
- predisposizione di proposte per l'adozione del regolamento interno ed eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

Articolo 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia in giudizio che verso terzi. Viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Compiti del Presidente:

- convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo che egli stesso presiede;
- coordinamento e supervisione dell'attività dell'Associazione;
- deliberazione di spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- assunzione di provvedimenti immediati in caso di urgenza e pericolo, salvo successiva ratifica del Consiglio;
- compimento degli atti non riservati agli altri organi sociali;

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, o sulla base di delega scritta dello stesso, tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Articolo 19

Il Segretario - Tesoriere è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Compiti:

- verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

- redazione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- tenuta e controllo periodico della consistenza di cassa;

Articolo 20

Il Collegio dei Revisori dei conti è responsabile del controllo della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione.

Si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei soci, anche tra soggetti non soci, fra i quali viene eletto a maggioranza il Presidente.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri. Compiti dei revisori:

- partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- verifica periodica della consistenza di cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- attività di ispezione e controllo relativamente alle operazioni poste in essere dal Consiglio Direttivo;
- redazione della relazione valutativa sul bilancio preventivo e consuntivo;

Articolo 21

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei soci in numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o Revisore.

Compiti:

- decisione, senza formalità di rito e senza possibilità di appello, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio, per controversie interne all'associazione;
- decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima assemblea utile.

Articolo 22

Le attività sociali e di lavoro potranno essere organizzate in gruppi di interesse o commissioni costituite da membri del Consiglio, soci e cittadini disponibili. I gruppi di lavoro individueranno un proprio coordinatore che è tenuto a informare e concordare con il Presidente e con il Consiglio i programmi più impegnativi e di interesse generale.

Titolo V – Bilancio e Patrimonio

Articolo 23

Le fonti di finanziamento sono costituite essenzialmente da:

- quote sociali

- contributi di Enti Pubblici ed Istituzioni
- lasciti di privati, contributi di singoli cittadini e di organizzazioni varie
- attività di raccolta fondi condotte nel rispetto della normativa vigente
- rimborsi derivanti da Convenzioni
- sponsorizzazioni da imprese private
- proventi di eventuali attività commerciali e produttive marginali

Articolo 24

Il bilancio comprende l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile. Nel bilancio sono obbligatoriamente iscritti i contributi pubblici e privati, i lasciti, ogni entrata ed ogni uscita

Articolo 25

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, dai contributi e lasciti ricevuti da Enti Pubblici o privati, dagli avanzi di gestione e da quanto altro acquisito legittimamente dall'Associazione stessa nel corso della sua attività.

L'associazione si impegna ad impiegare gli avanzi di gestione o gli utili derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse connesse, evitandone qualsiasi forma di distribuzione anche indiretta.

Titolo VI – Durata e Scioglimento

Articolo 26

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento della stessa è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le modalità previste dall'art. 16.

Nel caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Titolo VII – Norme Finali

Articolo 27

Il presente Statuto dovrà essere osservato come atto fondamentale dell'associazione e potrà essere modificato sola dall'Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

Articolo 28

I Regolamenti interni e le Disposizioni emesse dagli Organi sociali nell'ambito delle proprie competenze hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Articolo 29

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e dagli altri atti di cui all'articolo precedente, si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni ed al Codice Civile.